



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione III Civile - Sezione specializzata in materia di impresa

IL GIUDICE

sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

I. Fatto. Con ricorso per impugnazione di delibera assembleare con contestuale istanza di sospensione, alcuni soci di minoranza della Robur Siena s.r.l. (in particolare [REDACTED], d'ora in avanti "i soci impugnanti"), chiedevano disporsi, per quanto rileva in questa sede, l'immediata sospensione della delibera dell'assemblea straordinaria della predetta società del 29.03.2017 (rep. n. 50430; racc. 25567, notaio A. Mandarini).

I.1. In particolare, deducevano i soci impugnanti che in data 25.07.2014 era costituita la ROBUR SIENA s.r.l. (d'ora in avanti RS) con oggetto sociale l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio, nonché la promozione dell'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della FIGC e dei suoi organi; che sino al 10.03.2017 la compagine societaria era composta da dodici soci ed il socio di maggioranza con il 98,78% del capitale sociale era la IMMOBILIARE FEDERICO s.r.l. (d'ora in avanti IF); che lo statuto societario era congeniato in modo tale che tutte le decisioni fossero prese con il più ampio consenso dei soci; infatti, nonostante la preponderante maggioranza della IF, lo statuto prevedeva che il *quorum* costitutivo dell'assemblea fosse computato per teste (ovvero pari alla metà + 1 dei soci aventi diritto di voto), fermi i *quorum* deliberativi previsti dalla legge; che tale equilibrio societario era rafforzato anche dalla clausola prevista dall'art. 10 dello statuto previgente alla delibera impugnata che conferiva ai soci un diritto di prelazione nel caso in cui



la cessione, anche parziale o frazionata, di una quota del capitale, avesse fatto acquisire ad un soggetto il controllo dell'assemblea (“...il diritto di prelazione a favore di ciascun socio sorge esclusivamente nell'ipotesi in cui per effetto del trasferimento della quota o dei diritti di opzione, l'acquirente, ovvero i soggetti a quest'ultimo direttamente o indirettamente riconducibili, siano in grado di esercitare il controllo dell'assemblea della società...”); che con atti in data 10.03.2017 e 13.03.2017 la IF cedeva minime parti della propria quota (ovvero complessivamente lo 0,28% del capitale) a quattordici nuovi soci e ciò al fine di eludere le disposizioni statutarie in tema di *quorum* costitutivo dell'assemblea e diritto di prelazione; che infatti pochi giorni dopo, precisamente il 29.03.2017, l'assemblea straordinaria della RS modificava lo statuto in modo favorevole agli interessi del socio di maggioranza IF. Ciò premesso in punto di fatto, riguardo alla sussistenza del *fumus boni iuris*, i soci impugnanti deducevano un'invalidità della delibera assembleare impugnata in quanto adottata in assenza del *quorum* costitutivo previsto dall'art. 12 del previgente statuto (*ante* modifica avvenuta con la delibera oggetto di impugnazione), essendo contestata la qualità di soci dei partecipanti alla predetta assemblea. Nello specifico sostenevano l'annullabilità della delibera poiché il *quorum* costitutivo dell'assemblea era stato computato considerando i quattordici nuovi soci: la legittimazione a partecipare di questi ultimi, infatti, era contestata essendo, a dire dei soci impugnanti, gli atti di cessione ai soci entranti viziati da nullità per simulazione assoluta. La natura simulata dei due atti di cessione era ricavata presuntivamente da alcuni indici significativi, in particolare il fatto che detta cessione in favore dei nuovi soci fosse avvenuta in un'unica soluzione (anche se suddivisa in due giorni, ossia il 10 marzo ed il 13 marzo 2017 avanti allo stesso notaio), l'identità della partecipazione ceduta (pari allo 0,02% del capitale per ciascun nuovo socio), il fatto che i nuovi soci avessero in seguito partecipato all'assemblea straordinaria del 29.03.2017 delegando il medesimo soggetto persona fisica, parimenti delegato dall'azionista di maggioranza assoluta IF. I suddetti atti di cessione, ove non ritenuti nulli per simulazione assoluta, dovevano comunque essere ritenuti privi di causa e pertanto immeritevoli di tutela. La delibera impugnata era altresì da ritenersi annullabile poiché assunta in assenza del *quorum* costitutivo ex art. 12 dello statuto, essendo stati computati i soci acquirenti nonostante le cessioni fossero avvenute in violazione del diritto di prelazione previsto dall'art. 10 dello statuto in favore degli altri soci. In particolare, la clausola statutaria di prelazione così disponeva



“il diritto di prelazione a favore di ciascun socio sorge esclusivamente nell’ipotesi in cui per effetto del trasferimento della quota o dei diritti di opzione, l’acquirente, ovvero i soggetti a quest’ultimo direttamente o indirettamente riconducibili, siano in grado di esercitare il controllo dell’assemblea della società”. Con il trasferimento attuato da IF in favore dei nuovi soci entranti era innegabile che la medesima IF aveva assunto il controllo dell’assemblea della RS. In conclusione – come già sopra anticipato – essendo l’atto di trasferimento di quote avvenuto in violazione della clausola di prelazione statutaria, lo stesso era inefficace nei confronti della società e pertanto l’assemblea del 29.03.2017 doveva considerarsi non validamente costituita – per mancanza del prescritto *quorum* costitutivo – con conseguente annullabilità della delibera di modifica statutaria assunta in pari data. Per quanto riguarda il requisito del *periculum* i ricorrenti deducevano che la modifica statutaria approvata ed ora impugnata aveva comportato l’annullamento di ogni loro forma di partecipazione, come soci di minoranza, alla vita della società; valutandosi pertanto comparativamente, come prevede l’art. 2378 c.c., i pregiudizi che subirebbero i ricorrenti con quelli che subirebbe la società, erano evidentemente prevalenti quelli a carico dei ricorrenti sul pregiudizio all’operatività ordinaria di RS.

I.2. Si costituiva Robur Siena s.r.l. nel merito replicando solamente sulla deduzione avversaria relativa alla violazione del diritto di prelazione statutaria. In particolare deduceva come la clausola statutaria - che prevedeva il diritto di prelazione nel caso, per effetto del trasferimento della quota, l’acquirente, ovvero soggetti a quest’ultimo direttamente o indirettamente riconducibili, fossero in grado di esercitare il controllo dell’assemblea della società - doveva riferirsi al *quorum* (e quindi al potere) deliberativo dell’assemblea, non alla sua costituzione. Infatti, nel caso si accettasse l’interpretazione attoreo della clausola, si ammetterebbe un vero e proprio “potere di voto” da parte dei soci di minoranza in danno di quelli di maggioranza. Per quanto riguarda l’istanza di sospensione deduceva che, nel confronto tra l’interesse dei ricorrenti e quello di RS, doveva prevalere il secondo avendo i ricorrenti sostanzialmente ammesso che, in caso di ritorno allo *status quo ante*, avrebbero impedito il funzionamento della società, non permettendo all’assemblea di riunirsi. Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda attoreo nel merito e, per quanto qui rileva, l’istanza di sospensione della delibera impugnata.



I.3. Si costituivano i soci Andrea Reboa, Luca Vaira, Manuele Frediani, Marinella Pescaglini, Paola Matteucci, Patrizia Pozzi, Saverio Magagnini deducendo in via preliminare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei soci impugnanti. In particolare questi ultimi avrebbero agito come se fossero un unico centro di interessi ed al fine di tutelare un insussistente "potere di voto" sulle scelte societarie, mentre in realtà ognuno dei predetti soci aveva una singola minima partecipazione al capitale sociale e non aveva nessun obbligo, per il futuro, di agire di concerto con gli altri soci impugnanti. Ducevano altresì una carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti a far valere la simulazione assoluta della cessione di quote fra IF e i nuovi soci acquirenti, in quanto i soci impugnanti, essendo terzi rispetto all'atto asseritamente simulato, erano legittimati ad impugnarlo solo ove pregiudicasse i loro diritti, nella fattispecie, in realtà, non incisi. Nel merito deducevano l'inesistenza di una simulazione assoluta nell'atto di cessione di quote societaria da IF ai nuovi soci acquirenti, in quanto questi ultimi erano, al pari dei soci impugnanti, soggetti appassionati di calcio che avevano chiesto, per tale ragione, alla presidente della RS Anna Durio, di entrare a far parte della compagine societaria. Contestavano altresì che vi fosse stata una violazione del diritto di prelazione statutaria in danno dei soci impugnanti, in parte riproponendo l'argomento già speso dalla difesa RS ed inoltre rilevando come non vi fosse alcuna prova che i nuovi soci fossero "controllati" dal socio di maggioranza assoluta IF. Per quanto riguarda l'istanza di sospensione riproponevano, al fine del rigetto della stessa, le argomentazioni già spese da RS in punto di assenza di *fumus* e di *periculum*.

I.4. Si costituiva altresì il socio di maggioranza assoluta IF svolgendo, per quanto rileva nella presente sede cautelare, difese analoghe a quelle di RS e dei soci Reboa+6.

I.5. Si costituivano i soci [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] deducendo preliminarmente la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei soci impugnanti con argomentazioni in parte analoghe a quelle degli altri resistenti e rilevando inoltre come, già nel passato, sotto la presidenza di Antonio Ponte, vi fossero state cessioni di quote minime della società senza che mai fosse rispettata la prelazione ex art. 10 dello statuto, clausola non conferente alla fattispecie, poiché nessuno dei cessionari era in grado, dopo la cessione, di "controllare" l'assemblea. Inoltre il socio di maggioranza IF, lungi dal voler essere il *dominus*

della società, aveva rinunciato ai “particolari diritti amministrativi” previsti a suo favore dallo statuto. Rilevavano inoltre come la violazione di una clausola di prelazione statutaria non comporti comunque l’inefficacia del negozio traslativo delle quote societarie, ma solo il risarcimento del danno a favore dei soci pretermessi. Riguardo alla domanda svolta dai ricorrenti di nullità del negozio di cessione di quote della RS per simulazione assoluta, deducevano, in qualità di acquirenti, che, al contrario, il negozio era conforme a quanto voluto e pattuito dalle parti contraenti e di aver regolarmente versato il corrispettivo della cessione, avendone ricevuto, altresì, regolare quietanza. Riguardo alla domanda di nullità della delibera per assenza del *quorum* costitutivo dell’assemblea, deducevano il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo più soci della RS, in quanto usciti dalla compagine societaria a seguito del “clima ostile” creato dai soci di minoranza, odierni ricorrenti. Infine chiedevano il rigetto della richiesta sospensione della delibera impugnata per assenza di pregiudizio grave e irreparabile in capo ai ricorrenti, in quanto non erano stati alterati i loro diritti di partecipazione e non poteva essere tutelata la loro pretesa di “bloccare” tramite il voto capitario l’operatività della società, pur avendo i ricorrenti quote di assoluta minoranza nella stessa. Inoltre la clausola di prelazione statutaria, come modificata dalla deliberazione impugnata, è in realtà, nella sua attuale stesura, più favorevole ai soci estendendo il predetto diritto di prelazione.

I.6. Interveniva volontariamente ex art. 105 c.p.c. nella causa di merito [REDACTED]
anch’egli socio di minoranza di RS, in adesione alle domande dei ricorrenti, anche per quanto riguarda la sospensione della delibera impugnata.

I.7. All’udienza fissata, era discussa oralmente l’istanza di sospensione ed il giudice si riservava.

II. Diritto. Il ricorso è infondato e non può pertanto essere accolto.

II.1. In particolare quanto alla dedotta simulazione assoluta dell’atto di cessione delle quote societarie da IF ai nuovi soci, non appare, allo stato provata la parvenza di buon diritto della dedotta simulazione. I nuovi soci sono singole persone fisiche, residenti in località diverse della Liguria e non vi è prova di un rapporto fra loro. Le quote societarie sono state pagate con versamenti singoli, di cui vi è prova in atti, provenienti, almeno in parte, da istituti di credito diversi. D’altra parte “*in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del*

merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi” (Cfr. Cass., Sez. II, 24 novembre 2003, n. 17858, conforme Sez. I, 26 novembre 2008).

II.2. Quanto all'operatività della clausola di prelazione statutaria (nel testo previgente alla modifica), da un'interpretazione della stessa secondo gli ordinari canoni ermeneutici previsti dal codice civile, si ritiene, *prima facie*, che essa, quando si riferisce all'esercizio del “controllo dell'assemblea della società”, intenda il controllo civilistico, ovvero l'esercizio dei diritti di maggioranza mediante l'approvazione di deliberazioni dell'organo (*quorum* deliberativo), non il controllo del *quorum* costitutivo della stessa. D'altra parte la prospettazione contraria dei ricorrenti di voler esercitare, con quote di assoluta minoranza, pari complessivamente a poco più dell'1%, un potere di voto, ora e per sempre, all'interno di RS non apparirebbe – sempre allo stato degli atti – meritevole di tutela sotto un duplice aspetto: fattuale, in quanto gli stessi non si pongono in linea astratta come unico centro di imputazione di un medesimo interesse meritevole di tutela in quanto unitario; giuridico, in quanto contrastante con le regole vigenti in materia di governo societario, che valorizzano il principio di maggioranza nelle decisioni, appunto, per il buon governo della società e non per la paralisi gestionale di essa e in particolare del suo organo deliberativo.

II.3. Quanto al requisito del *periculum*, l'assenza della parvenza del buon diritto dei ricorrenti permette di evitarne l'esame. Comunque, *ad abundantiam* e nella comparazione di interessi richiesta dall'art. 2378 c.c. (applicabile anche alle s.r.l., in virtù del richiamo effettuato dall'art. 2479ter) appare recessivo l'interesse dei ricorrenti all'esercizio del voto capitario nell'assemblea (rispetto alla propria partecipazione di assoluta minoranza), rispetto a quello della società e del socio di maggioranza assoluta all'ordinato svolgersi della gestione societaria nelle more della decisione di merito. Quanto sopra ha carattere sostanzialmente assorbente delle ulteriori deduzioni ed eccezioni di parte.

III. Spese. Le spese della presente fase cautelare in corso di causa saranno regolate unitamente a quelle del giudizio di merito già introdotto.



P. Q. M.

RESPINGE il ricorso. Spese al merito.

Si comunichi alle Parti.

Firenze, 28.12.2017

Il Giudice
Leonardo Scionti

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gabriele Conti,
magistrato ordinario in tirocinio presso questo Ufficio

